

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In data 9 marzo 2012, la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento, per un importo lordo di € 14.760,00 da restituire in n. 120 rate di € 123,00 ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 64 e nel conteggio estintivo l'intermediario provvedeva a stornare la somma di € 453,04 a titolo di "Rimborso commissioni gestione pratica" ed € 275,52 a titolo di "Rimborso commissioni finanziatore per gestione interna del rischio". Con ricorso presentato in data 14 giugno 2019, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma – calcolata al netto dei rimborsi già ricevuti in sede di conteggio estintivo – di € 975,87 quale rimborso delle commissioni non maturate e degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso eccependo che non risultano dovuti ulteriori rimborsi in favore della parte ricorrente. Deduce a tal fine che tutte le commissioni con natura *recurring* sono state già restituite in sede di estinzione anticipata, precisando che le ulteriori voci di costo hanno natura *up-front* e non sono rimborsabili per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Precisa inoltre che nelle more del procedimento è stata rimborsata alla parte ricorrente l'ulteriore somma di € 212,51 imputabile per € 93,33 al rimborso delle spese di istruttoria, per € 99,18 al rimborso del premio assicurativo e per € 20,00 al rimborso delle spese di presentazione del ricorso.



Successivamente, con comunicazione in data 31 luglio 2019, la parte ricorrente rappresentava di aver ricevuto l'ulteriore rimborso di € 212,51, comprensivo di € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso, riformulando di conseguenza la pretesa di cui al ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva delle relative pattuizioni, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuta a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo onere in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di



rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. *recurring*) ma impone il rimborso anche dei costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. *up-front*), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*;

b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up-front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi *up-front* il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi *recurring* a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'altro lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor*, i costi *up-front* sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, dovendosi preliminarmente determinare quali voci di costo siano da qualificare come *recurring* e quali siano da qualificare come *up-front*, al fine di applicare il criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio *pro rata* per le commissioni *recurring* e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi *up-front*, questo Collegio ritiene di dover attribuire natura di costi *recurring* alle commissioni di cui alle lettere D., F., G. e H. del contratto, mentre ritiene di qualificare come costi *up-front* le commissioni indicate alle lettere A. e B. del contratto. Per quanto invece concerne gli oneri assicurativi della polizza rischio vita, posto che dalla documentazione depositata agli atti della procedura non risulta tra le parti pattuito un criterio di rimborso alternativo rispetto a quello *pro rata temporis*, il rimborso di tale voce di costo dovrà essere determinato facendo applicazione di tale ultimo criterio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò posto, tenuto conto del fatto che alla data di estinzione del finanziamento erano state già pagate 64 rate su complessive 120 (con 56 rate residue), applicando il suddetto criterio misto, e cioè il *pro rata* sulle voci D., F., G. e H. del contratto nonché per gli oneri assicurativi per la copertura del rischio vita, con percentuale di rimborso del 46,67 %, e secondo la curva di interessi, con percentuale di rimborso del 23,71 %, sulle voci di cui alle lettere A. e B. del contratto, la somma complessivamente spettante alla parte ricorrente, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario in sede di estinzione anticipata, risulta al riguardo pari a € 376,39.

Infine, con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (ABF – Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 376,39, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA